

STATUTO DEI VICARI FORANEI

Introduzione

Il servizio episcopale che sono chiamato a svolgere nella Chiesa di Amalfi-Cava de' Tirreni richiede l'elaborazione di un piano diretto a regolare e coordinare l'attività apostolica del popolo di Dio operante in questo territorio. Nella prospettiva di una necessaria e non differibile organicità di iniziative, con decreto del 7 dicembre 1991, ho raggruppato le 26 parrocchie in cui è suddivisa l'Arcidiocesi nelle seguenti otto foranie: Agerola-Furore; Amalfi-Atrani-Ravello-Scala, Conca dei Marini-Positano-Praiano; Maiori-Minori-Tramonti; Cava Centro; Cava Est; Cava Ovest; Cetara-Vietri sul Mare.

Tale struttura intermedia tra la parrocchia e la diocesi non più concepita come nel CIC del 1917 in termini di mera suddivisione obbligatoria del territorio diocesano ma come forma istituzionale di cooperazione tra le parrocchie di un medesimo territorio pastorale omogeneo, è idonea, di per sé, a realizzare la pastorale d'insieme sulla base degli elementi messi in risalto dal Direttorio del Ministero Pastorale dei Vescovi (EI, n. 185).

Il vicario foraneo, secondo il medesimo Direttorio (EI, n. 184), oltre a giovare alla pastorale organica, è uno strumento indispensabile per l'applicazione della sussidiarietà e della giusta distribuzione dei ministeri.

La forania, poi, assume anche una specifica rilevanza per il fatto che favorisce l'unità dei presbiteri che ne fanno parte tra loro e con gli altri membri del popolo di Dio. È facile intuire, pertanto, che due sono i poli caratterizzanti la nuova fisionomia del Vicario foraneo, scaturita dal Concilio Vaticano II, dai testi del postconcilio e dal CIC 1983: il principio comunitario ed il principio gerarchico.

Si tratta, dunque, in ultima analisi, di dare effettiva attuazione alla ecclesiologia di comunione e alla teologia dei ministeri.

In questa direzione la figura del Vicario foraneo non appare più come una sorta di "supervisore episcopale" dell'attività dei presbiteri delle parrocchie, ma, soprattutto, come il promotore e coordinatore dell'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato foraneo.

I suoi compiti, infatti, sono così configurati dal CIC: stimolare le parrocchie ad esprimere tutte le loro capacità secondo il principio di sussidiarietà, coordinare la pastorale organica a livello foraniale, animare la vita del presbiterio. Per tutti i motivi suesposti, sulla scorta delle indicazioni del Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi e del CIC, inteso il Consiglio Presbiterale diocesano, ho redatto il presente Statuto dei Vicari Foranei che ora affido alla comunità diocesana, perché dalla sua fedele e diligente applicazione la comune azione pastorale sia sempre meglio organizzata ed incrementata, le parrocchie vitalizzate e la Chiesa di Dio che è in Amalfi-Cava de' Tirreni progredisca sulle vie del Vangelo.

Amalfi, 16 febbraio 1994, Mercoledì delle Ceneri

+ *Beniamino Depalma, arcivescovo*

Cap. I - Natura e compiti del Vicariato

Art. 1.

Per favorire la pastorale d'insieme, le parrocchie dell'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni vengono raggruppate in otto vicariati foranei:

- Agerola-Furore
- Amalfi-Atrani-Ravello-Scala;
- Conca de' Marini-Positano-Praiano;
- Maiori-Minori-Tramonti;
- Cava Centro;
- Cava Est;
- Cava Ovest;
- Cetara-Vietri sul Mare.

Art. 2.

Il vicariato foraneo, organismo intermedio tra le parrocchie e la diocesi, ha la funzione di mediare la pastorale diocesana, adeguandola alle situazioni concrete che nel territorio diocesano sono spesso differenziate.

Art. 3.

Il vicariato foraneo ha lo scopo precipuo di far sì che i parroci, i diaconi, i religiosi, le religiose e i laici impegnati nell'apostolato, nelle confraternite, nelle associazioni, nei gruppi e nei movimenti ecclesiali del medesimo territorio, con

l'aiuto del vicario foraneo, formino tra loro una cellula del presbiterio diocesano, attorno al quale venga opportunamente coordinata tutta l'attività pastorale, al fine di incrementare ed armonizzare la comune azione pastorale.

Art. 4.

Il vicariato foraneo non deve, tuttavia, assorbire le responsabilità propriamente parrocchiali o coprire assenze o vuoti pastorali, e neppure sostituirsi alle parrocchie, ma deve promuovere e coordinare l'attività pastorale e fornire, quando è il caso, soluzioni omogenee e convergenti.

Art. 5.

La struttura del vicariato e l'attività della zona vicariale devono assolvere ai seguenti compiti:

- a) favorire la comunione ecclesiale tra le parrocchie vicine, coltivare la fraternità e la collaborazione pastorale tra le comunità religiose, stimolare i laici a lavorare insieme attraverso incontri, cooperazione e scambi;
- b) promuovere la valorizzazione delle persone e dei gruppi suscitando e favorendo la collaborazione tra le parrocchie;
- c) stimolare allo studio dei documenti del magistero e alla attuazione e verifica dei piani pastorali;
- d) svolgere il primo livello di consultazione in ordine ai problemi e agli orientamenti pastorali diocesani;
- e) offrire il necessario sostegno ai presbiteri laici e comunità ecclesiali che si trovano in difficoltà.

Art. 6.

Il segretario del vicariato (scelto tra i presbiteri della forania) redigerà, di volta in volta in volta, il verbale della riunione.

Cap. II - Figura e compiti dei Vicario foraneo

Art. 7.

Il Vicario foraneo è il sacerdote preposto all'azione animatrice e coordinatrice del vicariato. È nominato dall'Arcivescovo, dopo aver consultato nel vicariato i sacerdoti diocesani e religiosi, i diaconi ed eventualmente anche alcuni operatori pastorali laici.

Art. 8.

L'ufficio di Vicario foraneo viene affidato ad un presbitero, diocesano o religioso, parroco o non, preferibilmente dimorante nella zona vicariale, che viene giudicato idoneo, disponibile e che goda la stima dei confratelli.

Art. 9.

Il Vicario foraneo è nominato per un quinquennio rinnovabile, può essere rimosso dall'Arcivescovo liberamente e per giusta causa, secondo il suo prudente giudizio.

Art. 10.

Il Vicario foraneo ha il diritto-dovere di:

- a) promuovere, coordinare, animare l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato;
- b) aver cura della vita spirituale, culturale e pastorale dei membri del presbiterio vicariale, promuovendo incontri di preghiera, di studio e lo scambio di esperienze pastorali;
- c) favorire l'amicizia e la fraternità sacerdotale, stimolando la partecipazione agli incontri mensili del presbiterio diocesano e vicariale e agli esercizi spirituali annuali promossi dalla diocesi;
- d) prestare cura particolare ai presbiteri anziani o ammalati e a coloro che si trovano in situazioni difficili, personali e pastorali;
- e) in caso di prolungata malattia o di eventuale decesso di un presbitero, informarne l'Arcivescovo ed assumere la custodia di quanto appartiene alla chiesa o alla parrocchia;
- f) provvedere nei casi urgenti alla supplenza dei parroci, personalmente o mediante altri confratelli e regolare il turno per le ferie dei singoli presbiteri;
- g) vigilare sulla fedele e corretta applicazione delle norme liturgiche nella celebrazione dei Sacramenti e del culto Eucaristico, nonché delle indicazioni pastorali per la celebrazione delle feste religiose;
- h) vigilare sulla cura e il decoro degli edifici di culto, sulle sacre suppellettili e sui libri liturgici;
- i) accertarsi che ogni parrocchia sia dotata dei propri registri parrocchiali: dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni, delle prime comunioni, dei defunti, delle cronache parrocchiali, dell'amministrazione dei beni, dei legati, debitamente aggiornati e conservati nell'archivio parrocchiale;
- j) aver premura che gli organismi di partecipazione (consiglio per gli affari economici parrocchiali, consiglio pastorale parrocchiale) siano istituiti in ogni parrocchia e svolgano i loro compiti istituzionali secondo gli statuti diocesani;
- k) visitare annualmente le parrocchie della forania e, al termine dell'anno sociale, inviare all'Arcivescovo relazione scritta sullo stato della forania e delle singole parrocchie;
- l) partecipare, come membro di diritto, al consiglio presbiterale;
- m) essere consultato dall'Ordinario diocesano in occasione della nomina, trasferimento o rimozione dei parroci della zona;

n) aver la facoltà di assolvere in foro sacramentale dalle censure latae sententiae non dichiarate e non riservate alla Sede Apostolica;

o) avere la facoltà, nei casi di urgente necessità, di concedere ad actum il permesso di binazione nei giorni feriali, trinazione nei giorni festivi e di quadrinazione, sempre nei giorni festivi, limitatamente a due celebranti.

Art. 11.

Per meglio coordinare i vari settori dell'attività pastorale della forania, il Vicario foraneo curerà l'istituzione e il funzionamento delle commissioni vicariali per la/le:

- Catechesi,
- Caritas,
- Liturgia,
- Vocazioni,
- Missioni,
- Famiglia,
- Giovani,
- Scuola,
- Lavoro e Turismo,
- Comunicazioni sociali,
- Ecumenismo,
- Sensibilizzazione per il sostentamento economico.

Art. 12.

Il Vicario foraneo promuoverà la costituzione della Consulta foraniale delle aggregazioni laicali e il Consiglio pastorale foraniale.

Art. 13.

Spetta al Vicario foraneo convocare mensilmente il presbiterio foraniale, determinare l'ordine del giorno e presiedere le riunioni.

Art. 14.

Alle riunioni pastorali del vicariato, di norma, siano invitati a parteciparvi anche i diaconi, i religiosi, le religiose e, se si ritiene opportuno, alcuni operatori pastorali laici appartenenti a confraternite associazioni gruppi e movimenti ecclesiali.